

Comune di UTA

Provincia di Cagliari

Allegato "A" alla delibera C.C. n.31 del 04/10/2012

Regolamento per il sostegno alle attività imprenditoriali mediante agevolazioni fiscali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 04/10/2012

Il Consiglio Comunale, ritenendo di dover dotare l'Ente di uno strumento normativo che incentivi lo sviluppo socio economico del proprio territorio dispone:

Art.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTO il Regolamento 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

VISTO il Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

VISTA la nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21/2/11 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN);

VISTO il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione e sue successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

VISTO il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

VISTO il Piano Operativo sottoscritto dalla SFIRS e dall'Autorità di Gestione del POR FSE 2007- 2013 Sardegna;

VISTE le Direttive di Attuazione, nella versione approvata dall'Autorità di Gestione in data 26 giugno 2012.

VISTO lo Statuto comunale.

ART. 2 FINALITA'

Il comune di Uta attraverso il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali, al fine di incentivare lo sviluppo economico, supportare le attività imprenditoriali e favorire i processi occupazionali, intende adottare strumenti volti a:

- promuovere e sostenere la creazione di impresa e lo sviluppo dell'imprenditorialità esistente sia nella forma dell' auto-imprenditorialità che delle cooperative;
- promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, (in particolare giovani e donne) quale politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio;
- promuovere e sostenere lo sviluppo imprenditoriale.

Per le attività di cui sopra sarà prevista una premialità da stabilire nel bando per l'assegnazione delle agevolazioni specifiche.

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento, si configurano come "Aiuti de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti che:

- sono beneficiari degli incentivi previsti dal bando POIC;
- possiedano i requisiti morali e professionali previsti dalla legge per l'esercizio di un'attività produttiva;
- intendano ubicare la propria attività nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale;
- si impegnino a mantenere in esercizio l'attività e a non cederla a terzi per un periodo di almeno tre anni;

ART. 4 INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI COMUNALI

Iniziative imprenditoriali esistenti o in fase di avvio localizzate all'interno del territorio del Comune di Uta, che favoriscano opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati e lo sviluppo dell'imprenditorialità nel territorio.

- Iniziative imprenditoriali esistenti;
- **Start up**, che hanno avviato l'attività entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda localizzate all'interno del territorio del Comune, che favoriscano opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati e in particolare, lo sviluppo dei settori economici individuati all'art. 2.
- **Nuovi imprenditori**, iniziative imprenditoriali avviate da titolari di imprese già costituite da non più di 36 mesi all'atto di presentazione della domanda

ART. 5 SETTORI AMMISSIBILI

Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse per le imprese operanti nei seguenti settori ISTAT ATECO 2007:

- **Sezione C** - Attività manifatturiere.

- **Sezione G** - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- **Sezione Q** – Sanità e assistenza sociale – in particolare che avviano l'attività imprenditoriale in forma di cooperative sociali

ART. 6 TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Per le imprese esistenti e di nuova costituzione è prevista un'agevolazione fiscale parziale (a seconda delle modalità di funzionamento del tributo) per i seguenti tributi/tasse di competenza comunale.

a. Imprese di nuova costituzione

IMU (per la parte di competenza comunale) si prevede l'esenzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

TARSU si prevede l'esenzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

TOSAP si prevede l'esenzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

TASSA SULLA PUBBLICITA' si prevede l'esenzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

Si specifica che per le imprese di nuova costituzione il cui rappresentante legale è un giovane (massimo 40 anni di età) o una donna le esenzioni di cui sopra sono estese per i primi 5 anni di attività.

b. Imprese già esistenti che fanno nuovi investimenti e assumono giovani e donne

IMU (per la parte di competenza comunale) si prevede un'aliquota agevolata del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione

TARSU si prevede si prevede un'aliquota agevolata del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione.

TOSAP si prevede si prevede un'aliquota agevolata del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione

TASSA SULLA PUBBLICITA' si prevede si prevede un'aliquota agevolata del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione

Si specifica che le agevolazioni IMU potranno essere concesse senza superare i limiti previsti nel DL 201/2011 e s.m.i.

L'esenzione parziale o totale sarà concessa solo a seguito di approvazione del Piano aziendale degli investimenti cui è connessa la domanda di agevolazione fiscale totale/parziale.

Le agevolazioni fiscali di cui sopra verranno meno:

- **in caso di cessazione o cessione dell'attività prima dei 3 anni come previsto dal precedente art. 3.;**
- **venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Regolamento e dichiarati nella fase di domanda.**

Nel caso specifico è prevista la restituzione delle agevolazioni concesse maggiorate dell'interesse legale vigente alla data di richiesta delle somme impropriamente ricevute sottoforma di agevolazioni fiscali.

ART. 7 PROCEDURA

Possono presentare domanda di agevolazione fiscale le imprese esistenti o costituenti, in forma singola, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione, con sede legale e operativa nel Comune di Uta.

Per le imprese di nuova costituzione, gli adempimenti di legge relativi all'iscrizione negli appositi registri, deve essere comprovata entro la data di ultimazione del programma di spesa pena la revoca delle agevolazioni concesse;

2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

3. non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

1. Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Uta e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.

2. I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni degli incentivi da parte del Comune di Uta.

ART. 8 AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI

L'entità massima dei contributi sarà individuata dalla Giunta comunale e commisurata alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione comunale, all'eventuale erogazione di fondi devoluti da enti pubblici o privati per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Regolamento e sempre nel pieno rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (CE) 1998/2006 (Disciplina aiuti de minimis).

Art. 9 MODALITA' PER L'ACCESSO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Saranno immediate all'ottenimento del finanziamento a valere sulle risorse del bando POIC. Nello specifico:

1. Le domande di accesso ai contributi di cui al presente regolamento, dovranno essere presentate nell'ambito di apposite procedure di selezione (Bandi di concorso/avvisi pubblici). Le domande, redatte in conformità a quanto stabilito nei bandi, dovranno essere corredate della documentazione richiesta e pervenire entro i termini ivi indicati.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal presente Regolamento ed esplicitati nei bandi e avvisi specifici. I Bandi/avvisi per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente regolamento, potranno essere collegati anche ad altre forme di sostegno alle imprese ovvero a iniziative aventi a oggetto il rilancio e/o la qualificazione di specifici settori.
3. Per i soggetti, beneficiari delle risorse a valere sul bando POIC per il comune di Uta, le modalità di accesso all'erogazione delle agevolazioni previste nel presente regolamento sono immediate all'ottenimento del finanziamento.

Art. 10 SANZIONI E DECADENZA DEL BENEFICIO

1. Le imprese destinatarie delle agevolazioni si impegnano sin dal momento della presentazione delle istanze di finanziamento a rispettare tutte le norme e le leggi che regolano le agevolazioni pubbliche alle imprese.
2. Le imprese destinatarie delle agevolazioni, devono impegnarsi a consentire le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei presupposti e requisiti che hanno condotto all'attribuzione dei benefici, per la durata prevista nei relativi bandi e avvisi.
3. Si ricorda che a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, se dovesse risultare l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e/o requisiti, la mancata congruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la mancata realizzazione degli interventi cui le agevolazioni sono collegate, sarà avviato il procedimento di revoca delle agevolazioni concesse, con attivazione della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate e/o delle agevolazioni fiscali già attivate.

Art. 11 DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI.

Fatta salva la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di agevolazioni fiscali, prevista dalla normativa vigente, alle concessioni di contributi derivanti dai singoli concorsi/avvisi

sarà data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione nell'Albo Pretorio *on-line* e sul sito internet dell'Ente.

Art. 12 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, sarà tenuta a disposizione del pubblico perche ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13 VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.